

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1919)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro « ad interim » di Grazia e Giustizia

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(GIOLITTI)

e col Ministro del Tesoro

(FERRARI - AGGRADI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1971

Aumento dello stanziamento previsto dalle leggi 15 febbraio 1957, n. 26, 18 febbraio 1963, n. 208 e 15 maggio 1967, n. 375, concernente la concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari

ONOREVOLI SENATORI. — I fondi stanziati dalle leggi 15 febbraio 1957, n. 26, 18 febbraio 1963, n. 208 e 15 maggio 1967, n. 375, hanno consentito di avviare un ampio programma di risanamento in tema di edilizia giudiziaria.

Nel corso di dodici anni sono stati finanziati progetti per la costruzione di nuovi edifici giudiziari in ben 172 comuni per un importo complessivo di lire 57.287.383.396 con un contributo a carico dello Stato di lire 43.755.284.650; circa due terzi di tali comuni (esattamente 114) sono meridionali. Più precisamente è stata finanziata la costruzione di quattro sedi di Corte d'appello (Genova, L'Aquila, Lecce e Caltanissetta), cinquanta sedi di tribunale e centodiciotto sedi di pretura; le relative opere sono in parte ultimate ed in parte tuttora in corso.

Permane il disagio per moltissimi altri uffici giudiziari, disagio che di recente è stato ampiamente e diffusamente posto in

rilievo dalle relazioni dei procuratori generali, dalla stampa, dall'opinione pubblica. Le relazioni ispettive segnalano ancora l'insufficienza dei locali giudiziari per dieci sedi di Corte d'appello (Ancona, Bologna, Brescia, Catanzaro, Firenze, Messina, Perugia, Potenza, Torino e Venezia), per oltre quaranta tribunali (tra essi quelli di Agrigento, Belluno, Benevento, Imperia, Modica, Pistoia, Udine, Velletri e Viterbo), per i quali tutte le amministrazioni comunali hanno già proposto domanda per la concessione del contributo e per oltre 300 sedi di pretura.

Per proseguire e portare a compimento il programma di costruzione di nuove sedi giudiziarie ovvero di ampliamento e restauro delle sedi esistenti occorrono pertanto ulteriori stanziamenti.

In effetti già la relazione della precedente legge n. 375 del 1967 avvertiva che il sistema della costruzione di sedi giudiziarie ad ope-

ra dei comuni e con il contributo dello Stato non poteva valere in linea di massima per le sedi giudiziarie dei grandi centri, pertanto, si sarebbe dovuto provvedere con leggi speciali affidando la realizzazione delle opere al Dicastero dei lavori pubblici. Così ad esempio non hanno potuto essere accolte le istanze delle amministrazioni comunali di Torino, Firenze e Bologna che intendevano procedere alle costruzioni di nuove ed indispensabili sedi giudiziarie.

L'esperienza tuttavia ha posto in luce la difficoltà di ottenere provvedimenti speciali di finanziamento in ordine ai grandi complessi edilizi giudiziari.

D'altra parte il sistema accolto dalle leggi sopraricordate ha confermato la propria validità consentendo, attraverso il ricorso al credito e l'opera dei comuni, la possibilità di impostare e portare avanti un programma di edilizia giudiziaria che non avrebbe potuto essere attuato se le stesse opere fossero state affidate direttamente all'Amministrazione dello Stato.

Il sistema introdotto dalla legge n. 26 del 1957 prevede la concessione di contributi annuali che di fatto raggiungono una percentuale molto elevata della rata di ammortamento del mutuo contratto dal comune per il finanziamento dell'opera. Tale forma di contributo consente la massima utilizzazione dei fondi annualmente in bilancio facendosi ricadere sui medesimi il maggior numero possibile di impegni nell'arco di 15-20 anni, qual è la durata normale dei mutui contratti dai comuni.

Diversamente nel caso cioè di impegno diretto da parte del Ministero dei lavori pubblici, nel giro di pochi anni dovrebbero essere stanziati fondi in bilancio per l'intera spesa delle costruzioni previste.

Il sistema attuale, peraltro, si è rilevato soddisfacente anche per profili diversi da quello della spesa.

Decentralizzando le iniziative infatti, si è conseguita una più rapida realizzazione di un complesso notevole di opere.

La partecipazione diretta dei comuni poi, ha offerto un contributo prezioso per la

conoscenza dei problemi anche urbanistici di natura locale e, in particolare, per l'individuazione delle aree più idonee.

I fondi stanziati dalle leggi in vigore sono ormai insufficienti a coprire tutte le richieste di contributi di minore e media entità e non consentono assolutamente il finanziamento di grandi complessi edilizi.

Si rende pertanto indispensabile per la prosecuzione del programma di edilizia giudiziaria un nuovo stanziamento che consenta di finanziare la costruzione anche dei grandi edifici giudiziari e che si valuta in lire 4 miliardi annui per un periodo di anni venti, corrispondente alla durata normale dei mutui che dovranno essere contratti dai comuni interessati.

Per raggiungere la cennata cifra il disegno di legge prevede stanziamenti in graduale aumento per i primi cinque anni per consentire ai comuni interessati, sollecitati da questo Ministero, la predisposizione dei progetti e della documentazione indispensabile alla concessione del contributo; la cifra di quattro miliardi viene mantenuta per un congruo numero di esercizi finanziari e, in relazione alle esigenze di ammortamento dei mutui, ridotta gradualmente negli ultimi esercizi.

L'articolo 1 parla di aumento degli stanziamenti annuali fino al 1989 e di nuovi stanziamenti per gli anni successivi in quanto la precedente legge del 1967 prevedeva stanziamenti appunto sino al 1989.

L'articolo 2 prevede la possibilità che lo Stato oltre a concedere il contributo, garantisca altresì la parte a carico del comune del mutuo occorrente per la realizzazione dell'opera ove il comune medesimo non disponga di cespiti delegabili per la garanzia; ciò in analogia a quanto dispongono altre leggi che disciplinano la concessione di contributi dello Stato agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche (articolo 13 della legge 3 agosto 1949, n. 589; articolo 4 della legge 24 luglio 1962, n. 1073; articolo 4 della legge 30 maggio 1965, numero 574; eccetera).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, all'articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 208, ed all'articolo 1 della legge 15 maggio 1967, n. 375, è aumentato come segue:

Esercizio finanziario	Lire (milioni)
1971	500
1972	1.000
1973	2.000
1974	3.000
dal 1975 al 1989	4.000

Per gli anni successivi è disposto uno stanziamento nella misura seguente:

Esercizio finanziario	Lire (milioni)
1990	4.000
1991	3.500
1992	3.000
1993	2.000
1994	1.000

Art. 2.

I comuni che, ai fini di contrarre i mutui occorrenti per la costruzione delle opere si trovino nell'impossibilità di garantire, con la sovraimposta fondiaria e con l'imposta di consumo la parte del mutuo eccedente il contributo dello Stato, possono chiedere che la garanzia sia prestata dallo Stato medesimo.

Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno, è autorizzato ad emanare i provvedimenti relativi al rilascio della garanzia dello Stato prevista dal precedente comma.

In relazione alla garanzia prestata ai sensi del presente articolo, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte dell'ente mutuatario alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica della inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte degli enti mutuanti, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito agli enti mutuanti stessi in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario.

Art. 3.

All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per ciascuno degli anni finanziari 1971 e 1972 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 5381 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.